



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo per la tutela della quiete pubblica nei centri storici e nei centri abitati della Repubblica di San Marino (Istanza n.4 del 3 ottobre 2021)

Estratto del processo verbale della seduta del 15 novembre 2024
della Commissione Consiliare Permanente IV

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER IL TURISMO
FEDERICO PEDINI AMATI

"Mi preme iniziare questa relazione riepilogando le due richieste degli istanti: regolamentare gli intrattenimenti privati e pubblici, ordinari e straordinari, che si svolgono nei centri storici e abitativi con particolare riferimento agli amplificatori audio all'esterno degli esercizi pubblici, per quel che riguarda le soglie di rumore, le fonti sonore e gli orari; secondo punto, colmare i vuoti normativi che non consentono di regolare, attraverso sanzioni, l'impatto di tali eventi.

Devo premettere che la normativa sammarinese sull'inquinamento acustico è già particolarmente puntuale, ed esiste, inoltre, nel nostro Codice, il reato penale di disturbo della quiete pubblica, quindi reato particolarmente grave; allo stesso modo, anche l'organizzazione di iniziative di intrattenimento o eventi è già normata e prevede l'autorizzazione delle forze dell'ordine, e delle Giunte di Castello quando tali iniziative si protraggono oltre la mezzanotte.

Allo stesso modo esistono già le norme che regolamentano e consentono o meno la diffusione di musica da parte degli esercizi pubblici.

Alla luce di quanto sopra, è bene leggere alcuni riferimenti normativi estratti dal Decreto Delegato n.44/2012, meglio rinominato "Codice Ambientale", che al Titolo IV, Allegato P, riporta le norme in materia di tutela del territorio dall'inquinamento acustico e divide il territorio in zone: la Zona A è assimilabile al centro storico, stabilisce i decibel limite e addirittura prevede il risanamento acustico di certe aree particolarmente rumorose.

Quanto sopra risponde di fatto alla prima delle due richieste degli istanti.

Per quanto riguarda, invece, la seconda richiesta, ovvero quella di prevedere norme e sanzioni, è bene fare riferimento al Capo IV dello stesso Codice Ambientale, che non solo norma le sanzioni, ma individua anche le competenze del tecnico che eventualmente può elevarle.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

A tal proposito, anche grazie al Vostro prezioso lavoro, sono a richiedere se intendete incaricarmi in ogni caso, come Segretario di Stato per il Turismo, assieme ad altre Segreterie di Stato, di procedere con ulteriori iniziative, ma confermo di ritenere particolarmente puntuale quanto già previsto nelle nostre normative.

Per mera informazione, comunico che la Segreteria di Stato per il Turismo, in concerto con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, con la Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, ha avviato già da alcuni mesi, un tavolo di confronto per la redazione di un regolamento sull'organizzazione degli eventi, che terrà conto anche del problema del livello acustico nelle aree abitualmente utilizzate per iniziative musicali o di intrattenimento.

Mi preme ribadire inoltre anche in questo contesto quanto prestigio e quale ritorno turistico ed economico certi eventi garantiscano al Paese.

Pur lavorando costantemente per evitare ogni possibile disagio ai nostri concittadini non possiamo pensare di negarci queste opportunità.”.